

COMUNE DI SANTA SOFIA
Provincia di Forlì

REGOLAMENTO
CONSIGLIO COMUNALE

**Approvato con delibera Consiglio Comunale
N. 138 del 14/12/1995.**

Modificato con delibera Consiglio Comunale

- **n. 23 del 06/03/2003**
- **n. 87 del 27/11/2007**
- **n. 4 del 25/02/2014**

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Ambito di applicazione
- Art. 3 – Interpretazione
- Art. 4 – Rapporti tra regolamento consiliare e altri regolamenti comunali

TITOLO I – SOGGETTI PREPOSTI ALL'ATTIVITA' DEL Consiglio Comunale

CAPO I – IL Presidente

- Art. 5 – Presidenza
- Art. 6 – Compiti e poteri del Presidente

CAPO II – GRUPPI CONSILIARI

- Art. 7 – Disciplina dei gruppi consiliari
- Art. 8 – Conferenza dei capigruppo

CAPO III – COMMISSIONI CONSILIARI

- Art. 9 – Costituzione e composizione
- Art. 10 – Numero delle commissioni e competenze per materia
- Art. 11 – Presidenza – Convocazione
- Art. 12 – Segreteria – Verbale
- Art. 13 – votazione
- Art. 14 – Partecipazione presidenti della consulta di frazione o loro delegati
- Art. 15 – Udienze conoscitive

CAPO IV – COMMISSIONI SPECIALI

- Art. 16 – Commissioni temporanee
- Art. 17 – Commissione per le pari opportunità
- Art. 18 – Commissione per la verifica delle procedure
- Art. 19 – Commissione di indagine
- Art. 20 – Norme Comune relativamente al capo IV
- Art. 21 – Norma di rinvio

TITOLO II – I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I – IL MANDATO ELETTIVO – DIRITTI E DOVERI DEL Consigliere

- Art. 22 – Entrata in carica – convalida
- Art. 23 – Dimissioni
- Art. 24 – Decadenza e rimozione dalla carica
- Art. 25 – Sospensione delle funzioni

CAPO II – ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

- Art. 26 – Diritti di esercizio del mandato
- Art. 27 – Divieto di mancato imperativo

- Art. 28 – Astensione obbligatoria
- Art. 29 – Partecipazione alle adunanze

CAPO III – DIRITTI DEL Consigliere

- Art. 30 – Diritto di iniziativa
- Art. 31 – Proposta di deliberazione
- Art. 32 – Emendamenti
- Art. 33 – Interrogazioni e interpellanze
- Art. 34 – Mozioni e ordini del giorno
- Art. 35 – Richiesta di convocazione del Consiglio Comunale
- Art. 36 – Diritto di informazione, accesso e copia di atti amministrativi
- Art. 37 – Incarichi particolari a consiglieri

TITOLO III – FUNZIONAMENTO DEL Consiglio Comunale

CAPO I – CONVOCAZIONE

- Art. 38 – Competenza
- Art. 39 – Avviso di convocazione – consegna – modalità – termini
- Art. 40 - Ordine del giorno
- Art. 41 – Pubblicizzazione e diffusione
- Art. 42 – Deposito atti

CAPO II – ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

- Art. 46 – Adunanze
- Art. 47 – Adunanze segrete
- Art. 48 – Sedute solenni
- Art. 49 - Comportamento dei consiglieri
- Art. 50 – Ordine della discussione
- Art. 51 - Comportamento del pubblico
- Art. 52 – Partecipazione di Assessori esterni
- Art. 53 – Partecipazione di altri soggetti

CAPO IV – ORDINE DEI LAVORI

- Art. 54 – Comunicazioni
- Art. 55 – Interrogazioni ed interpellanze
- Art. 56 – Ordine di trattazione degli argomenti
- Art. 57 – Modalità di discussione
- Art. 58 – Questioni pregiudiziali e sospensive
- Art. 59 Fatto personale e mozione d'ordine

CAPO V – VERBALE

- Art. 60 – Verbale dell'adunanza – redazione
- Art. 61 – Verbale – deposito – rettifiche – approvazione

TITOLO IV – FUNZIONI DI INDIRIZZO E CONTROLLO

CAPO I - FUNZIONI DEL Consiglio Comunale

- Art. 62 – Indirizzo politico amministrativo
- Art. 63 – Indirizzo politico amministrativo

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 FINALITA'

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale, in applicazione dell'art. 26 dello Statuto, è disciplinato dalla Legge 8 giugno 1990, n. 142, dallo Statuto e dal presente regolamento che attua quanto dispone l'art. 5 dell'ordinamento delle autonomie locali.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario Capo.

Art. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il Regolamento disciplina l'attività del Consiglio e trova applicazione nei confronti dei consiglieri comunali e delle commissioni consiliari.
2. Il suo contenuto ha validità giuridica e operatività compatibilmente con le norme di legge e di statuto disciplinanti la materia, le quali costituiscono rispetto ad esso fonte primaria.

Art. 3 INTERPRETAZIONE

1. Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali al di fuori delle adunanze relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, in forma scritta, al Sindaco.
2. Il Sindaco, sentito il parere del Segretario Capo sottopone tali eccezioni, nel più breve tempo, alla conferenza dei capigruppo.
3. Qualora nella conferenza dei capigruppo l'interpretazione prevalente delle norme non ottenga il consenso della maggioranza, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
4. Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali nel corso dell'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente. Egli può sospendere brevemente la seduta e può riunire i capigruppo presenti in aula ed il segretario capo per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente può attivare la procedura di cui al secondo comma.
5. L'eventuale interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono annesse ad esame ulteriori eccezioni

Art. 4 RAPPORTI TRA REGOLAMENTO CONSILIARE E ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI

1. Su questioni particolari espressamente disciplinate da regolamenti comunali si applicano le norme regolamentari specifiche anche in deroga alle norme del presente regolamento.

TITOLO I
SOGGETTI PREPOSTI ALL'ATTIVITA' DEL Consiglio Comunale

CAPO I
IL PRESIDENTE

Art. 5
PRESIDENZA

- 1) **Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Sindaco, qualora quest'ultimo sia un Consigliere in carica. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, il Consiglio è presieduto dal *Consigliere anziano (*Art.40 c.2 del TUEL267/2000)**

Art. 6
COMPITI E POTERI DEL Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo secondo la legge e lo statuto.
2. Egli:
 - a) dichiara l'apertura e la chiusura delle sedute e ne dirige i lavori;
 - b) concede ai consiglieri la facoltà di parlare e la toglie secondo le norme del presente regolamento;
 - c) precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota;
 - d) apre la fase della votazione e ne proclama l'esito;
 - e) mantiene l'ordine e regola il funzionamento del Consiglio, osservando e facendo osservare le norme di legge, regolamento comunali sia da parte dei consiglieri che da parte del pubblico.
3. Il Presidente, nell'esercizio delle sue funzioni, deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio e dei diritti dei consiglieri.

CAPO II
GRUPPI CONSILIARI

Art. 7
DISCIPLINA DEI GRUPPI CONSILIARI

1. In attuazione dell'art. 25 dello Statuto il Consiglio si articola in gruppi consiliari formati di regola da consiglieri eletti nella medesima lista, indipendentemente dal loro numero.
2. Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello corrispondente alla lista nella quale è stato eletto deve, entro il giorno precedente la prima riunione di Consiglio neo eletto, darne comunicazione in forma scritta al segretario capo allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo gruppo. La decisione di aderire ad un gruppo diverso da quello originario, che intervenga dopo la prima riunione del Consiglio, dovrà essere tempestivamente comunicata al segretario capo con le stesse modalità.
3. I Consiglieri che non intendono aderire ad alcun gruppo, ne' intendono costituirne uno nuovo, possono fare parte di un gruppo misto che elegge al suo interno il capogruppo. Della costituzione del gruppo misto va obbligatoriamente data comunicazione scritta al Sindaco da parte dei consiglieri interessati.
4. Ogni gruppo consiliare provvede alla nomina del proprio capogruppo e ne dà comunicazione al Segretario capo.

5. Qualora non si eserciti tale facoltà o, nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati:
 - a) per il gruppo di maggioranza nel Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti;
 - b) per i gruppi di minoranza nel candidato alla carica di Sindaco non risultato eletto nelle rispettive liste;
 - c) per il gruppo misto nel Consigliere più anziano di età.

Tale designazione potrà essere modificata a seguito di elezione concordata da parte del gruppo consiliare.

6. Ai gruppi consiliari è assicurata, compatibilmente con la disponibilità dell'ente, per lo svolgimento delle loro funzioni, la disponibilità di un apposito locale ove sarà messa a disposizione di ciascun gruppo idonea attrezzatura per la conservazione di atti e materiali utili allo svolgimento del mandato.

Art. 8

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. La conferenza dei capigruppo è un organismo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio. La conferenza dei capigruppo costituisce, ad ogni effetto, commissione consiliare permanente.
2. Il Sindaco può sottoporre al parere della conferenza dei capigruppo, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza.
3. La conferenza dei capigruppo esercita le funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento ed altre eventuali attribuite di volta in volta con apposita deliberazione dal Consiglio Comunale. Le proposte ed i pareri delle conferenze sono illustrati al Consiglio dal Sindaco, durante le comunicazioni al Consiglio all'inizio della seduta.
4. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Sindaco o dal Vice Sindaco o dall'Assessore più anziano per età. Alla riunione partecipano, su richiesta del Sindaco, gli Assessori, il segretario capo e i funzionari comunali.
5. Il Sindaco concorda con i capigruppo le modalità di convocazione e di svolgimento della conferenza.
6. La riunione della conferenza dei capigruppo è valida quando è rappresentata almeno la metà dei consiglieri in carica.
7. I capigruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza, quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.
8. Delle riunioni della conferenza dei capigruppo viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, secondo modalità stabilite dalla conferenza stessa.

CAPO III

COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 9

COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE

1. In esecuzione del combinato disposto dall'art. 25, comma 3, dello statuto e dell'art. 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva a quella del suo insediamento, **può nominare** con votazione palese **le commissioni consiliari**, costituite da consiglieri comunali che rappresentino con criterio proporzionale tutti i gruppi. Esse restano in carica fino alla elezione del nuovo consiglio.

2. *Ciascuna Commissione consiliare, qualora costituita, è composta da n. 3 membri. Viene assicurata la presenza di entrambi i sessi, ove possibile.*
3. Non possono far parte delle commissioni il Sindaco e gli assessori. Essi hanno diritto di partecipare ai lavori senza diritto di voto.
4. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori, senza diritto di voto, i rappresentanti di associazioni, gruppi, enti e organizzazioni interessati, e qualsiasi altra persona che si ritiene possa offrire contributi utili.
5. I presidenti dei consigli di frazione hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti, senza diritto di voto.
6. Per gli esperti di cui all'art. 25, comma 5, dello Statuto operano le stesse cause di incompatibilità previste per i consiglieri comunali, fermo restando l'incompatibilità di cui all'art. 290 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 10

NUMERO DELLE COMMISSIONI E COMPETENZE PER MATERIA

1. **Il Consiglio Comunale può istituire ed avvalersi di tre commissioni permanenti denominate:**
 - 1) Bilancio, affari generali ed istituzionali;
 - 2) Programmazione, investimenti, attività economiche, assetto del territorio e ambiente;
 - 3) Politiche sociali e culturali.
2. Le commissioni consiliari permanenti sono articolazioni del Consiglio Comunale con funzioni consultive. Esse concorrono ai compiti propri del Consiglio Comunale di regolamentazione, programmazione e controllo politici amministrativo, mediante la valutazione preliminare dei regolamenti, degli atti di programmazione e pianificazione. Le commissioni consiliari possono essere incaricate dal Consiglio Comunale di svolgere indagini e studi su questioni di interesse comunale che rientrano nelle proprie competenze, e comunicano al Consiglio mediante un documento scritto i risultati di esso indicando anche, se del caso, i provvedimenti che si rendono necessari ed opportuni.
3. Le commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio che siano loro rimessi dal Sindaco, dal Consiglio stesso o richiesto dalla Commissione. Le Commissioni devono obbligatoriamente esaminare le proposte di deliberazioni consiliari sulle quali si sono espressi in modo sfavorevole il Segretario capo o i responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno, n. 142. Le commissioni consiliari esercitano la propria funzione riferendo al Consiglio con relazioni che il Sindaco illustrerà all'assemblea. Può riferire sull'attività delle commissioni anche il Presidente della stessa su richiesta del Sindaco. Se un argomento risulta di competenza di più commissioni il Sindaco può affidarne l'esame alla commissione che risulta prevalentemente interessata, oppure può deciderne l'esame congiunto. Per l'esercizio delle loro funzioni alle commissioni è assicurato l'accesso ai documenti e agli atti che hanno concorso alla formazione dei provvedimenti da adottare.
4. Il Consiglio Comunale al momento della nomina delle commissioni consiliari definisce una più dettagliata articolazione delle rispettive competenze nell'ambito delle materie indicate al comma 1..

Art. 11

PRESIDENZA – CONVOCAZIONE

1. Il Presidente di ciascuna commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno con votazione palese.

2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della commissione che, convocata dal Sindaco, viene tenuta entro venti giorni dalla deliberazione di nomina.
3. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della commissione da lui designato ad esercitare le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal Presidente della commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.
4. Il Presidente comunica al Sindaco la propria nomina e la designazione del Consigliere vicario entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il Sindaco rende note le nomine e le designazioni predette al Consiglio Comunale, alla Giunta, alla consulta di frazione, al revisore dei conti, al difensore civico (se istituito).
5. Il Presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse.
6. Il Presidente è tenuto a convocare la commissione su richiesta scritta di un numero di membri della stessa che rappresentino almeno un quinto dei consiglieri comunali in carica. La richiesta dovrà contenere l'indicazione degli argomenti da trattare. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.
7. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente indicazioni del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della commissione, nel loro domicilio, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. In casi d'urgenza la commissione può essere convocata anche telefonicamente.
8. La convocazione e l'ordine del giorno sono comunicati in tempo utile al Sindaco e all'Assessore competente per materia.

Art. 12

SEGRETERIA – VERBALE

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal un dipendente comunale designato dal segretario capo.
2. Spetta al segretario della commissione organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla commissione ed il loro deposito preventivo. Il Segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione. Redige il verbale sommario delle adunanze che viene dallo stesso sottoscritto e depositato con gli atti della seduta, dal quale devono constare, oltre all'esito della votazione, anche le eventuali posizioni sostanzialmente diverse espresse dai componenti.
3. La commissione è validamente riunita se è presente la maggioranza dei componenti.
4. Le sedute delle commissioni consiliari sono pubbliche, salvo quanto stabilito al comma 5 e seguenti. Il pubblico assiste ai lavori della commissione senza diritto di intervento e con l'obbligo di non interferire in qualunque modo con l'ordinario svolgimento dei lavori stessi. A tale scopo il Presidente ha la facoltà di disporre l'immediato allontanamento. La convocazione viene resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio del Comune.
5. La commissione si riunisce in seduta segreta quando esamina argomenti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale per i quali sia prevista analoga modalità di trattazione.
6. Alla seduta segreta può partecipare, vincolato al segreto d'ufficio, il segretario capo.
7. La commissione su proposta del Presidente o su richiesta di uno dei componenti, può deliberare in sede di discussione di un argomento il passaggio in seduta segreta nei seguenti casi:
 - a) quando siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone;

- b) quando le valutazioni riguardino la riservatezza di persone fisiche o giuridiche concernenti interessi professionali, finanziari, industriali e commerciali di cui siano titolari, ancorché si tratti di notizie e di dati forniti dagli stessi soggetti cui si riferiscono.

Art. 13
VOTAZIONE

1. I pareri delle commissioni vengono espressi mediante votazione palese.

Art. 14
PARTECIPAZIONE PRESIDENTI DELLA CONSULTA DI FRAZIONE O LORO DELEGATI

1. i Presidenti della Consulta di Frazione in rappresentanza dei rispettivi consigli hanno diritto di partecipare alle commissioni e di avanzare alle commissioni indicazioni e proposte per la formazione degli orientamenti e delle scelte dell'amministrazione.
2. Il Presidente può delegare a partecipare ai lavori della commissione un Consigliere di frazione.

Art. 15
UDIENZE CONOSCITIVE

1. Le commissioni possono procedere ad udienze conoscitive nel corso delle quali le persone o i rappresentanti degli enti che siano stati invitati dai presidenti delle commissioni consiliari e che, avendo chiesto di essere sentiti ne abbiano avuto assenso, relazionano esclusivamente in merito all'oggetto in discussione.
2. I membri della commissione possono rivolgere domande di chiarimenti agli invitati.
3. La discussione di merito sull'oggetto dell'udienza è in ogni caso riservata ai soli membri della commissione.
4. Le commissioni, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite, possono acquisire elementi di conoscenza sul funzionamento degli uffici dell'amministrazione tramite i responsabili di settore.

**CAPO IV
COMMISSIONI SPECIALI**

Art. 16
COMMISSIONI TEMPORANEE

1. Il Consiglio Comunale può istituire per oggetti specifici commissioni temporanee con compiti di indagine e studio di materie relative a questioni di carattere generale o particolare che comunque interessino il Comune di volta in volta individuate.
2. Tali commissioni sono costituite in seno al Consiglio Comunale.
3. Il Consiglio può altresì istituire speciali commissioni di inchiesta.
4. La composizione, i compiti e le finalità della commissione sono individuate con la delibera istitutiva.
5. Esaurito l'oggetto per il quale è stata costituita, la commissione è sciolta di diritto.

Art. 17
COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA'

1. Al fine di affermare la piena dignità della donna ad attuare il principio di uguaglianza e parità sanciti dalla costituzione e dallo statuto, può essere istituita la commissione per la realizzazione della parità fra uomo e donna.
2. Essa è organo consultivo del consiglio e ha i seguenti compiti:
 - a) presentare proposte di revisione ed adozione di atti normativi;
 - b) predisporre progetti volti a facilitare l'accesso delle donne al lavoro e ad incrementare le opportunità di istruzione, di avanzamento professionale e di carriera delle donne;
 - c) proporre iniziative atte a promuovere una condizione familiare di corresponsabilità della coppia nei confronti della procreazione responsabile e dell'educazione dei figli e tese a rendere compatibile tale esperienza di vita con l'impegno pubblico, sociale e professionale della donna. A questo fine la commissione collabora con il Sindaco nella sua funzione di coordinamento degli orari dei servizi pubblici, di apertura al pubblico degli uffici periferici delle pubbliche amministrazioni, per armonizzare l'esplicazione dei servizi alle generali esigenze degli utenti;
 - d) proporre indagini e ricerche sulla condizione della donna nell'ambito del territorio comunale, nonché incontri, convegni, seminari, conferenze e pubblicazioni;
 - e) formulare osservazioni e proposte nelle varie fasi di predisposizione di regolamenti ed atti amministrativi;
 - f) riferire sull'applicazione delle leggi relative alla parità fra uomo e donna, in particolare quelle relative alla materia del lavoro e sulle condizioni di impegno delle donne;
 - g) proporre iniziative per reperire e diffondere informazioni riguardanti la condizione femminile;
3. della commissione fanno parte di diritto tutti i consiglieri comunali di sesso femminile, nonché un Consigliere di sesso femminile per ogni frazione, designato dai rispettivi consigli.
4. La commissione è integrata da un pari numero di donne elette dal Consiglio Comunale fra persone di riconosciuta esperienza in campo scientifico, culturale, professionale, economico, politico sulla condizione femminile nei suoi vari aspetti, previa consultazione dei movimenti politici e sindacali organizzati dalle donne, nonché dai gruppi consiliari, dalle organizzazioni economiche e sociali interessate, tenendo conto anche di eventuali autocandidature.
5. La deliberazione consiliare di nomina della commissione dovrà stabilirne le modalità di funzionamento.

Art. 18

COMMISSIONE PER LA VERIFICA DELLE PROCEDURE

1. Il Comune di Santa Sofia persegue le finalità di assicurare la trasparenza, la efficacia, la produttività dell'azione amministrativa.
2. A tale scopo è istituita una commissione per la verifica delle procedure amministrative.
3. La Commissione ha compiti inerenti l'attività preparatoria e propositiva per la più ampia attuazione dell'art. 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e della legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di procedimenti amministrativi e dei diritti di accesso e di informazione da parte dei cittadini.

In particolare la commissione:

- a) si esprime sui regolamenti comunali in materia;
- b) formula proposte in ordine a:
 - 1) modalità di svolgimento dell'attività del responsabile del procedimento;
 - 2) tempi di svolgimento dell'attività del responsabile del procedimento;
 - 3) tempi di svolgimento del procedimento;

- 4) miglioramento dell'impatto organizzativo nei rapporti con i cittadini e con gli enti esterni;
 - c) segnala all'amministrazione possibili interventi conseguenti a decisioni giurisprudenziali che coinvolgono interessi di vaste categorie di cittadini.
4. La commissione, nominata dal Consiglio Comunale, in seno allo stesso, può avvalersi anche di esperti, non componenti della commissione, per l'esame di problemi che richiedano l'intervento di professionisti. Tale nomina avverrà previa assunzione di atto della Giunta comunale in caso di spesa. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 36 comma 5 ter della legge 142/90 come introdotto dall'art. 13 della legge 25/31993 n. 81.
 5. Hanno diritto di voto i soli consiglieri.
 6. La Commissione relaziona annualmente la Consiglio sulla attività svolta e indica gli interventi necessari a migliorare l'efficacia delle procedure amministrative.

Art. 19

COMMISSIONE D'INDAGINE

1. Il Consiglio, su proposta di un terzo dei consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri membri, può costituire commissioni di indagine sull'operato dell'amministrazione comunale, precisando il fine, l'ambito di esame, il tempo concesso e l'eventuale possibilità di avvalersi dell'ausilio di professionisti esterni.
2. La commissione è composta garantendo la rappresentanza di tutti i gruppi consiliari. Non possono farne parte il Sindaco e gli assessori.
3. La commissione di indagine può acquisire documenti detenuti dall'amministrazione e da enti e organizzazioni dipendenti, ha la possibilità di audizione del Sindaco, degli assessori, dei consiglieri, dei dipendenti dell'amministrazione e degli enti ed organizzazioni dipendenti, nonché dei soggetti esterni comunque coinvolti, nelle questioni esaminate.
4. La commissione, insediata dal Sindaco, procede alla nomina, a maggioranza degli assegnati, del Presidente.
5. La Commissione delibera in seduta segreta e a maggioranza dei votanti.
6. Delle sedute è tenuto verbale a cura del componente più giovane di età.
7. La commissione durante e alla fine dei lavori può presentare a firma del Presidente interrogazioni al Sindaco e agli assessori, i quali sono tenuti a rispondere per iscritto entro trenta giorni.

Art. 20

NORMA COMUNALE RELATIVAMENTE AL CAPO IV

1. Alle commissioni del presente capo si applicano in quanto compatibili, le disposizioni applicabili alle commissioni permanenti.

Art. 21

NORMA DI RINVIO

1. Oltre alle commissioni di cui innanzi il consiglio ha la facoltà di istituire ogni altra commissione speciale, attribuendo di volta in volta compiti e finalità e fissandone la composizione e la durata.

TITOLO II

I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I

IL MANDATO ELETTIVO – DIRITTI E DOVERI DEL Consigliere

Art. 22

ENTRATA IN CARICA – CONVALIDA

1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero in caso di surrogazione, non appena convalidata dal Consiglio la relativa elezione.
2. Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge 25 aprile 1981, n. 154 e successive modificazioni, procedendo alla loro immediata surrogazione.
3. Se nella prima seduta non si esaurisce l'esame delle condizioni degli eletti o il consiglio ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di giudizio, l'esame è rinviato ad una successiva riunione che costituisce aggiornamento alla prima.
4. Alla prima seduta i consiglieri proclamati possono intervenire anche se contro la loro elezione sia stato proposto reclamo e possono partecipare alla deliberazione consiliare anche se si tratta della loro convalida.
5. Nella stessa seduta il Consiglio prende atto delle rinunce presentate dai candidati proclamati eletti e provvede immediatamente alla convalida dei subentranti. Questi se sono presenti in aula, sono ammessi subito a partecipare ai lavori consiliari.
6. nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliere comunale, si procede alla surrogazione nella prima adunanza che segue al verificarsi della stessa, prendendo atto della vacanza e convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge 23 aprile 1981, n. 154 e successive modificazioni.

Art. 23

DIMISSIONI

1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al Sindaco ed allo stesso rimessa con lettera raccomandata o dichiarate nel corso di un seduta consiliare.
2. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni. Se queste sono apposte devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.
3. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la delibera di surrogazione, che deve avvenire entro 20 giorni dal data di presentazione delle dimissioni.
4. Il Sindaco deve altresì dare comunicazione immediata delle dimissioni presentate all'avente diritto alla surrogazione ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, invitandolo ad esprimere l'intendimento in ordine all'assunzione della carica di Consigliere e, in caso affermativo, convocandolo alla prima seduta del Consiglio Comunale per la convalida della sua elezione previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità.

Art. 24

DECADENZA E RIMOZIONE DALLA CARICA

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154, il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza dalla carica del Consigliere interessato ai sensi dell'art. 9 bis del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, con le modalità di cui all'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154, il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza dalla carica del Consigliere interessato ai sensi dell'art. 9 bis del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, con le modalità di cui all'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154.
2. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del Consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.
3. Il Sindaco, avuta conoscenza di uno dei casi per i quali la legge prevede la rimozione convoca il Consiglio Comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.
4. La decadenza dalla carica di Consigliere per ripetuta e non giustificata assenza dalle adunanze consiliari è disciplinata dallo Statuto. Entro 30 giorni dalla data in cui è emersa la causa che darebbe luogo alla decadenza, il Sindaco notifica all'interessato la contestazione delle assenze intervenute. La decadenza è pronunciata ai sensi dell'art. 24 dello Statuto.
5. La surrogazione dei consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, in conformità all'art. 81 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

Art. 25

SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI

1. i consiglieri comunali possono essere sospesi dalle funzioni con decreto del Prefetto in tutti i casi e con modalità previste dalla legge.

CAPO II

ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 26

DIRITTI DI ESERCIZIO DEL MANDATO

1. I Consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.
2. Ai consiglieri comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di un'adunanza al giorno.
3. I consiglieri comunali che risiedono fuori dal capoluogo del Comune – definito secondo il piano topografico dell'ultimo censimento – hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, entro i limiti del territorio provinciale, per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale, nonché per la loro presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.
4. I consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori dal territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché dell'indennità di missione od al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge e dall'apposito regolamento comunale. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.

5. Il Comune garantisce la copertura assicurativa ai consiglieri, agli assessori e al Sindaco per i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

Art. 27

DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO

1. Ogni Consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adeguamento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.
3. Il Consigliere comunale non è vincolato, quindi nell'espletamento della sua funzione, ad alcuna direttiva di partito o di altra organizzazione o soggetto e l'espressione del suo voto deve essere frutto di autonoma e spontanea volontà.

Art. 28

ASTENSIONE OBBLIGATORIA

1. Nei casi di interesse proprio, del coniuge o di congiunti e affini i consiglieri comunali sono soggetti alla disciplina di cui all'art. 290 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148 e all'art. 279 del R.D. 3.31934, n. 383.

Art. 29

PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE

1. Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta, inviata al Sindaco, il quale ne dà notizia al Sindaco, il quale ne dà notizia al Consiglio, oppure può essere fatta al Consiglio dal capogruppo al quale appartiene il Consigliere assente.
3. Delle giustificazioni viene presa nota a verbale.
4. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il segretario capo perché ne sia presa nota a verbale.
5. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma precedente e per mera svista l'assenza non dovesse essere riportata a verbale, il verbalizzante è esentato da ogni responsabilità.

CAPO III

DIRITTI DEL Consigliere

Art. 30

DIRITTI DI INIZIATIVA

1. In ordine ad ogni questione sottoposta a deliberazione del consiglio, i consiglieri hanno diritto di:
 - a) presentare al consiglio proposte relative a oggetti di competenza del consiglio stesso, salvo i casi in cui l'iniziativa è riservata ad altri organi in base alla legge e allo statuto;
 - b) proporre l'inversione dell'ordine del giorno;
 - c) proporre la questione pregiudiziale o la sospensiva;
 - d) presentare emendamenti ed ordini del giorno;
 - e) presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni;

- f) esercitare gli altri diritti previsti dalla legge, dallo statuto, dal presente regolamento e dagli altri regolamenti comunali.

Art. 31

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

1. le proposte dei singoli consiglieri non sono ammissibili se non presentano i requisiti richiesti per le deliberazioni consiliari dall'art. 64.
2. La inammissibilità è dichiarata dal Sindaco. In caso di contestazione decide il Consiglio.

Art. 32

EMENDAMENTI

1. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Di norma gli emendamenti sono presentati, in forma scritta, al Sindaco entro il giorno precedente a quello dell'adunanza. Le proposte di variazione possono essere presentate, in forma scritta, al presidente anche nel corso della seduta. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa utilizzando un tempo massimo di cinque minuti. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.
2. Le proposte di emendamento pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Sindaco al segretario capo che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza, il segretario capo, su richiesta del Presidente, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Il Sindaco può sospendere la seduta per il tempo strettamente necessario per la valutazione degli emendamenti. Su richiesta del segretario capo, quando i necessari elementi di valutazione non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.
3. Il Presidente o suo incaricato relaziona e illustra al Consiglio la proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno del consiglio e dà notizia di eventuali emendamenti presentati in merito all'argomento in discussione. Il Presidente dà poi facoltà ai presentatori di emendamenti di illustrarli al Consiglio per un tempo massimo di cinque minuti. Mette quindi in votazione gli emendamenti e da ultimo la proposta di deliberazione con gli emendamenti eventualmente accolti.

Art. 33

INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE

1. i consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni e interpellanze su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.
2. Le interrogazioni e le interpellanze sono presentate al Sindaco, formulate per scritto e formate dai proponenti.
3. Alla trattazione delle medesime il Consiglio Comunale dedica la parte iniziale di ciascuna seduta consiliare per una durata massima di sessanta minuti salvo diverse disposizioni del Presidente.
4. L'interrogazione consiste nella domanda scritta per sapere se un determinato fatto sia vero, se in merito a quest'ultimo sia pervenuta al Sindaco o alla Giunta alcuna informazione, se la Giunta od il Sindaco abbiano preso o stiano per prendere risoluzioni su oggetti determinati.
5. L'interpellanza consiste nella domanda fatta al Sindaco od alla Giunta circa i motivi o gli intendimenti della loro condotta.

6. Esse sono portate a conoscenza dei consiglieri unitamente alla documentazione relativa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.
7. L'esame e la discussione delle interrogazioni o interpellanze avrà luogo secondo le modalità di cui al successivo art. 55.
8. Quando l'interrogazione o interpellanza ha carattere urgente può essere presentata anche in corso di seduta. L'interrogazione o interpellanza riveste carattere d'urgenza quando il differimento della sua trattazione la renderebbe priva di utilità. Il Consigliere interrogante o interpellante rimette copia del testo al Sindaco il quale, qualora ravveda la sussistenza di tale requisito, ne dà diretta lettura la Consiglio. Il Sindaco, o l'Assessore delegato per materia, possono dare risposta immediata se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario si riservano di dare risposta scritta all'interrogante o interpellante entro cinque giorni da quello di presentazione.
9. In caso di risposta essa dovrà essere contenuta in due minuti, Il presentatore replica per non più di un minuto. Possono quindi chiedere precisazioni sullo stesso argomento, per non più di trenta secondi ciascuno, i presentatori che fanno parte di gruppi consiliari diversi. La Giunta dà le ulteriori precisazioni richieste per non più di due minuti.
10. La trattazione delle interrogazioni o interpellanze urgenti rientra all'interno del tempo riservato dal comma 3 del presente articolo.
11. Le interrogazioni o interpellanze svolte col sistema di cui al comma 9 possono essere trasformate in mozione.

Art. 34

MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO

1. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio Comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge o dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.
2. Le mozioni devono essere presentate in forma scritta al Sindaco. Se sottoscritte dal Consigliere proponente e da almeno un quinto dei consiglieri compreso il proponente, l'iscrizione e la discussione della mozione all'ordine del giorno deve avvenire in un termine non superiore a venti giorni.
3. L'ordine del giorno consiste in una proposta sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale diretta a promuovere un dibattito politico-amministrativo su un argomento di particolare importanza e attualità che può concludersi con una risoluzione su di esso.
4. Per la presentazione, la sottoscrizione e l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di ordini del giorno valgono le stesse modalità previste per le mozioni.

Art. 35

RICHIESTE DI CONVOCAZIONE DEL Consiglio Comunale

1. IL Consiglio può essere convocato in conformità dell'art. 26 dello Statuto.
2. Quando il Consiglio viene convocato su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica il Sindaco inserirà all'ordine del giorno gli argomenti richiesti dai consiglieri stessi.
3. Il termine di 20 giorni, previsto per la convocazione del Consiglio dall'art. 26 dello Statuto, decorre dal giorno nel quale perviene la richiesta dei consiglieri, indirizzata al Sindaco, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'ente.

4. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il Consiglio Comunale dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi i consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustri l'oggetto da trattare.

Art. 36

DIRITTO DI INFORMAZIONE, ACCESSO E COPIA DI ATTI AMMINISTRATIVI

1. Si applicano le disposizioni di cui al regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio dei diritti di accesso alle informazioni, agli atti e documenti amministrativi. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 24-25-26 del regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio dei diritti di accesso alle informazioni agli atti e documento amministrativi.

Art. 37

INCARICHI PARTICOLARI A CONSIGLIERI

1. Il consiglio può conferire uno o più incarichi a consiglieri comunali perché questi riferiscano su oggetti che esigono particolari conoscenze tecniche o esami speciali.
2. L'incarico viene conferito per un tempo determinato e per un oggetti specifico.

TITOLO III

FUNZIONAMENTO DEL Consiglio Comunale

CAPO I

CONVOCAZIONE

Art. 38

COMPETENZA

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco salvo quanto diversamente stabilito dalla legge e dallo statuto.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci, secondo lo Statuto ed il presente regolamento.
3. La convocazione del Consiglio Comunale negli altri casi avviene secondo le modalità disciplinate dallo statuto e dal regolamento.

Art. 39

AVVISO DI CONVOCAZIONE – CONSEGNA – MODALITA' – TERMINI

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o di urgenza.
4. **L'avviso di convocazione deve essere consegnato, unitamente all'ordine del giorno, a tutti i consiglieri presso il proprio domicilio:**

- a) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di seduta ordinaria;
 - b) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.
5. Nel computo dei termini si escludono il giorno e l'ora iniziali e finali, e vengono compresi i giorni festivi.
 6. Per domicilio del Consigliere del Comune si intende il luogo di residenza anagrafica del Comune se il Consigliere risiede nel Comune e non ha indicato altro domicilio oppure il luogo, purchè situato entro il territorio del Comune, indicato dal Consigliere con dichiarazione scritta depositata presso la segreteria comunale.
 7. I consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.
 8. **Nel caso di convocazione d'urgenza o di argomenti aggiuntivi di altri già iscritti all'ordine del giorno, la stessa può avvenire mediante telegramma, fax, mail.**
 9. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce dal bollo del Comune e firmati dal Sindaco o da colui che lo sostituisce od a cui compete, per legge, effettuare la convocazione.
 10. L'avviso di convocazione ai consiglieri può essere altresì spedito al domicilio anagrafico del Consigliere a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire tre giorni prima del termine previsto per la consegna del termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento. L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale con allegato l'ordine del giorno dovrà pervenire all'ufficio protocollo almeno nove giorni prima della data fissata per l'adunanza del Consiglio Comunale. Nel caso in cui non sia possibile rispettare il termine sopra indicato, la convocazione del Consiglio dovrà avvenire con le modalità indicate nel comma 4.
 11. ove il termine previsto per la consegna dell'avviso di convocazione sia 24 ore prima dell'adunanza, la comunicazione a mezzo del servizio postale deve essere effettuata con telegramma.
 12. **per i consiglieri che si avvalgono della strumentazione necessaria, l'avviso di convocazione ed il relativo odg possono essere trasmessi, in via prioritaria, per via telematica all'indirizzo di posta elettronica attribuito al singolo Consigliere. L'avvenuta trasmissione e lettura sono comprovate dalla ricevuta elettronica del software utilizzato per il servizio di posta elettronica. La ricevuta elettronica del software utilizzato per il servizio di posta elettronica sarà a disposizione del segretario comunale e conservata a corredo degli atti dell'adunanza consiliare. Ogni Consigliere comunale, all'atto del suo insediamenti dovrà comunicare all'Ufficio Segreteria l'indirizzo di posta elettronica dove inviare le convocazioni**

Art. 40
ORDINE DEL GIORNO

1. l'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.

2. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione del Consiglio se non sia stata compresa nell'ordine del giorno.
3. Spetta al Sindaco di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui all'art. 31, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
4. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto. Le relazioni concernenti i singoli oggetti (consistenti nello schema di deliberazione) sono consultabili presso l'ufficio segreteria.
5. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta". Gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 47. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
6. L'ordine del giorno è inserito nell'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Art. 41

PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE

1. L'avviso di convocazione è pubblicato all'albo del Comune nei cinque giorni e nelle 24 ore precedenti rispettivamente nei casi di seduta ordinaria o seduta d'urgenza e fino alla conclusione della riunione. Il Segretario capo è responsabile di tale pubblicazione.
2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quello relativo ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie sono pubblicati all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.
3. Entro i termini previsti per la consegna ai consiglieri comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze – inclusi quelli aggiuntivi – viene inviata a cura della segreteria, assicurandone il tempestivo recapito:
 - ai presidenti della consulta di frazione;
 - al revisore dei conti;
 - al difensore civico se istituito;
 - ai responsabili dei settori comunali;
4. Il Sindaco, per le adunanze nelle quali saranno trattati argomenti di particolare importanza per la comunità, può disporre la pubblicazione di manifesti per rendere noto il giorno e l'ora di convocazione del consiglio e gli argomenti, fra quelli iscritti all'ordine del giorno, ai quali viene attribuita speciale rilevanza.

Art. 42

DEPOSITO ATTI

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria nel giorno dell'adunanza e nei due giorni precedenti. Gli atti relativi alle adunanze e nei due giorni precedenti. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione e sono messi a disposizione dei consiglieri per la consultazione.
2. Il deposito degli atti relativi all'approvazione del bilancio di previsione, del programma delle opere pubbliche, e del conto consuntivo avviene cinque giorni prima dell'adunanza.
3. All'inizio dell'adunanza gli atti relativi agli argomenti all'ordine del giorno devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.

CAPO II

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 43

SEDE DELLE ADUNANZE

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.
2. La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio Comunale ed al segretario. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del consiglio,
3. Il Sindaco può stabilire che l'adunanza del consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivata da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità.
4. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
5. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza, all'esterno della sede viene esposta la bandiera allo Stato.

Art. 44

ADUNANZA IN PRIMA CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà determinata per eccesso dei consiglieri assegnati al Comune.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale, eseguito dal segretario capo, ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.
3. Nel caso in cui, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello, sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al segretario capo il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da cinque a quindici minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
5. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 45

ADUNANZA IN SECONDA CONVOCAZIONE

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
2. L'adunanza che segue ad una prima iniziativa col numero legale dei presenti interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.
3. Nell'adunanza di seconda convocazione le deliberazioni sono valide purchè intervengano almeno quattro membri del Consiglio, salvo per quelle deliberazioni per le quali la legge o lo statuto o il presente regolamento richiedano una maggioranza diversa,
4. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Sindaco. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna deve avvenire almeno un giorno libero prima di quello nel quale è indetta la riunione.
5. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.
6. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali affari deve essere resa nota a tutti i consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza.
7. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione di una seduta successiva, oppure in seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di prima convocazione.

CAPO III DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 46 ADUNANZE

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono riservate alla trattazione degli argomenti di competenza del medesimo organo secondo l'ordine del giorno formulato ai sensi dell'art. 40.
2. Le adunanze sono pubbliche salvo quanto stabilito dal successivo art. 47.

Art. 47 ADUNANZE SEGRETE

1. l'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esame di fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono recisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente sospende la discussione. Dopo di che il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre consiglieri, può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.

4. Durante le adunanze segrete restano in aula solamente i componenti del consiglio e il segretario capo.

Art. 48

SEDUTE SOLENNI

1. Il Consiglio può riunirsi in seduta solenne allorché voglia dare particolare rilievo alla seduta stessa.
2. Alle adunanze di cui al comma precedente possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, delle frazioni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi degli invitati sopra indicati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenza, di sostegno e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

Art. 49

COMPORAMENTO DEI CONSIGLIERI

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va, in ogni caso, contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto, fermo restando l'osservanza dei limiti stabiliti dalle norme penali.
3. Se un Consigliere pronuncia parole sconvenienti oppure turba con il suo contegno la libertà della discussione e l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama.
4. In caso di particolare gravità, cioè quando un Consigliere provochi tumulti o disordini nell'aula, o trascende a vie di fatto o ad oltraggi nei confronti di altri consiglieri, dopo un secondo richiamo all'ordine nel corso della stessa seduta, il Presidente può disporre l'esclusione dall'aula del Consigliere per tutto il resto della seduta.

Art. 50

ORDINE DELLA DISCUSSIONE

1. I consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza.
2. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati da dove, rivolti al presidente ed al consiglio effettuano i loro interventi.
3. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente prima che sia dichiarata conclusa la discussione.
4. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i consiglieri. Ove essi avvengano, il presidente li deve interdire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo e mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
5. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli impedisce di continuare a parlare.

7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art. 51

COMPORAMENTO DEL PUBBLICO

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni nonché l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera degli agenti di polizia municipale. A tal fine uno di essi è sempre comandato di servizio per le adunanze del Consiglio Comunale, alle dirette dipendenze del Presidente.
4. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
5. Le norme di comportamento del pubblico previste dal presente articolo, sono esposte nella sala delle adunanze.
6. Il pubblico ammesso in sala, nella parte ad esso riservata, prima che abbia inizio l'esame e la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno, ha facoltà di rivolgere al consiglio interrogazioni aventi carattere esclusivo o di pubblica utilità. Le risposte possono essere fornite subito o anche per iscritto. Le interrogazioni non dovranno in ogni caso impiegare un tempo superiore a dieci minuti.

Art. 52

PARTECIPAZIONE DI ASSESSORI ESTERNI

1. Gli assessori non consiglieri di cui al comma 4 dell'art. 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed all'art. 30 dello statuto, partecipano alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto.
2. La loro partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

Art. 53

PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI

1. Alle adunanze del Consiglio Comunale possono partecipare, qualora invitati, amministratori ed altri enti, società per azioni, aziende, istituzioni, Presidenti della consulta di frazione per la trattazione di argomenti inerenti l'ordine del giorno.
2. il Presidente, per le esigenze della Giunta o su richiesta di uno o più consiglieri, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
3. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
4. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti al Presidente dai consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal caso richiesto.

CAPO IV ORDINE DEI LAVORI

Art. 54 COMUNICAZIONI

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente effettua eventuali comunicazioni proprie e della Giunta sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.
2. Le comunicazioni devono essere contenute, da parte del Presidente, in un tempo non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato.
3. Sulle comunicazioni il Presidente può consentire l'intervento di un Consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a tre minuti.

Art. 55 INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE

1. La trattazione delle interrogazioni o interpellanze avviene nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni. Di norma non avviene nelle sedute convocate in via d'urgenza.
2. Le interrogazioni o interpellanze devono essere trattate entro il termine di trenta giorni dalla loro presentazione. In caso di assenza ingiustificata dell'interrogante o interpellante la trattazione viene rinviata alla seduta successiva e s'intendono decadute nel caso di assenza dell'interrogante o interpellante per due sedute consecutive salvo i casi di cui al successivo comma 9. Qualora la risposta richieda una istruttoria particolarmente complessa o nel caso di esaurimento del tempo disponibile per la trattazione delle interrogazioni o interpellanze è data facoltà al Sindaco di differire la trattazione motivandone le ragioni.
3. L'interrogazione o interpellanza è sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore. La risposta del Presidente o dell'assessore competente su ciascuna interrogazione o interpellanza potrà dar luogo soltanto a replica dell'interrogante o interpellante per dichiarare se sia o meno soddisfatto e per esporne le ragioni. Il tempo concesso per tali dichiarazioni non potrà superare i cinque minuti. Alla replica del Consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Sindaco o dell'Assessore delegato per materia.
4. L'interrogante o interpellante non soddisfatto ha facoltà di presentare una mozione al Consiglio per una ulteriore discussione in conformità a quanto stabilito dall'art. 34.
5. nel caso di interrogazione o interpellanza sottoscritta da uno o più consiglieri la stessa viene illustrata dal primo firmatario o da uno dei firmatari scelto concordemente fra i sottoscrittori.
6. Nel caso di interrogazioni o interpellanze sottoscritte da consiglieri di gruppi diversi il diritto di replica spetta ad un consigliere per ciascun gruppo che ha sottoscritto l'interrogazione o l'interpellanza.
7. Le interrogazioni o interpellanze relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente e sono illustrate dai rispettivi presentatori.
8. Le interrogazioni o interpellanze riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.
9. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi il bilancio preventivo, il conto consuntivo, il piano regolatore e le sue variazioni generali, la pianta organica e le sue variazioni, non è iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni o interpellanze e questi argomenti occupano i primi posti all'ordine del giorno.
10. Gli interroganti o interpellanti possono chiedere che le risposte siano date anche per iscritto.

Art. 56

ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

1. Il Consiglio Comunale, concluse le comunicazioni e la trattazione delle interrogazioni, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.
2. Il Consiglio non può discutere ne' deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.
3. Eventuali proposte su questioni attuali e urgenti che abbiano per fine di provocare una manifestazione degli orientamenti e delle opinioni del Consiglio e sempre che esse non impegnino il bilancio comunale, ne' modifichino norme di funzionamento dei servizi ed attività del Comune, possono essere sottoposte all'esame del Consiglio per la trattazione previo accordo unanime dei capigruppo consiliari o col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. Sono presentate in sede di comunicazioni e discusse entro i termini di tempo previsti dal comma 3 dell'art. 33. Se non rientrano entro tali termini la loro trattazione viene rinviata alla seduta successiva ed è iscritta nel relativo ordine del giorno.
4. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardano fatti sopravvenuti di particolare importanza e dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 57

MODALITA' DI DISCUSSIONE

1. terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il presidente dà nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, al proposta viene messa in votazione.
2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere può parlare per non più di dieci minuti. E' data allo stesso la facoltà di un intervento chiarificatore che non dovrà superare la durata di cinque minuti.
3. Il Presidente e i membri della giunta possono intervenire per non più di dieci minuti ciascuno.
4. Il Presidente o il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associano quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione.
5. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.
6. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a tre minuti. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
7. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni relative al bilancio preventivo, al conto consuntivo alla pianta organica ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali.

Art. 58

QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non venga posto in votazione precisandone i motivi e proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto, prima della votazione, il rinvio dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi.
3. Sulle proposte pregiudiziali e sospensive è data la parola ad un oratore contrario alla proposta, indi si passa ai voti, salvo che il consiglio, con decisione a maggioranza. Ritenga che altri debbano intervenire.

Art. 59

FATTO PERSONALE E MOZIONE D'ORDINE

1. Costituiscono fatto personale le critiche alla propria condotta o a quella dei propri famigliari, l'attribuzione di fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi e limitarsi alla trattazione delle questioni strettamente connesse al fatto in discussione. In caso contrario il Presidente, dopo diffida, gli toglie la parola.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.
4. ogni Consigliere può presentare in qualsiasi momento una mozione d'ordine utilizzando un tempo non superiore a tre minuti: essa consiste in un richiamo verbale volto ad ottenere che nel modo di presentare, discutere e approvare una deliberazione, siano osservati la legge e il presente regolamento.
5. Il Presidente concederà la parola ad un solo oratore che intenda opporsi alla mozione d'ordine; dopo di che si pronuncerà il consiglio seduta stante.

CAPO V VERBALE

Art. 60

VERBALE DELL'ADUNANZA – REDAZIONE

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio Comunale.
2. Alla sua redazione viene provveduto, secondo quanto stabilito dallo statuto, dal segretario capo o, sotto la sua responsabilità, da un dipendente comunale dallo stesso designato.
3. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
4. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo con la massima chiarezza e completezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purchè il relativo testo scritto sia fatto pervenire al segretario prima della sua lettura in Consiglio.
5. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale. Soltanto quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.

6. il verbale può essere altresì desunto dalla registrazione magnetica effettuata in corso di seduta.
7. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recar danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
8. Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere tali interessi rispetto ai terzi.
9. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell'adunanza e dal segretario capo.

Art. 61

VERBALE - DEPOSITO – RETTIFICHE – APPROVAZIONE

1. Il verbale viene depositato a disposizione dei consiglieri cinque giorni prima dell'adunanza in cui sarà sottoposto ad approvazione.
2. All'inizio della riunione il presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, il verbale si pone ad approvazione.
3. Su richiesta di uno o più consiglieri il segretario capo provvede a dare lettura della parte del verbale contestata. Eventuali richieste di rettifica o integrazione del verbale devono essere presentate per iscritto.
4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un Consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di tre minuti. Dopo tali interventi il presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.
5. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine o in calce, nel verbale della adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del segretario capo e portano l'indicazione della data della adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.
6. I registri dei processi verbali delle sedute del Consiglio Comunale sono depositati negli uffici di segreteria a cura del segretario capo.
7. Il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunti dai predetti registri appartiene alla competenza del segretario capo secondo le norme di legge e regolamenti in materia di diritto di accesso.

TITOLO IV

FUNZIONI DI INDIRIZZO E CONTROLLO

CAPO I

Art. 62

INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO

1. Il Consiglio Comunale definisce i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dallo statuto e dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 63

CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO

1. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo con le modalità stabilite dallo statuto e dal regolamento di contabilità.
2. Il consiglio, verifica, attraverso la presentazione di relazioni semestrali da parte della giunta, l'andamento della gestione corrente, lo sviluppo dei programmi di opere pubbliche e d'investimenti e la coerenza dell'attività dell'organizzazione comunale con gli indirizzi generali dallo stesso espressi.
3. Il revisore dei conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo secondo le modalità stabilite dal regolamento di contabilità. A questo fine il revisore partecipa, con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del consiglio relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo e tutte le volte che lo stesso sarà invitato dal Sindaco, per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti.
4. Il controllo politico-amministrativo sulla gestione delle aziende speciali ed altri organismi ai quali il Comune partecipa finanziariamente è esercitato dal Consiglio Comunale, a mezzo del Sindaco e con la collaborazione della Giunta, attraverso le relazioni dei rappresentanti nominati negli organi che amministrano gli enti suddetti e l'acquisizione dei bilanci e di ogni altro atto utile per conoscere l'andamento ed i risultati della gestione rispetto alle finalità per le quali il Comune ha concorso alla costituzione o contribuisce alla gestione stessa.
5. Nell'esercizio dell'attività di controllo il Consiglio tiene conto delle segnalazioni relative a disfunzioni ed irregolarità effettuate dal difensore civico, se istituito, assumendo le iniziative di volta in volta ritenute più idonee.

TITOLO V
DELIBERAZIONI
CAPO I

Art. 64
FORMA E CONTENUTO

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio Comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.
2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del segretario capo sotto il profilo di legittimità. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della copertura finanziaria. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.
3. L'istruttoria della deliberazione è effettuata dal segretario capo il quale cura che i pareri siano espressi con chiarezza, in modo da assicurare al Consiglio Comunale tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.
4. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non viene emendato durante i lavori del consiglio, esso viene sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un Consigliere comunale, precisandone i motivi.
5. Qualora il testo della deliberazione proposto venga emendato nel corso del dibattito si procede secondo quanto stabilito dall'art. 32.
6. Di tutti i pareri obbligatori di altri organismi ed enti devono essere riportati il contenuto conclusivo e gli estremi nella parte narrativa dell'atto.

CAPO II
VOTAZIONI

Art. 65
MODALITA' DI VOTAZIONE

1. Ogni deliberazione del Consiglio Comunale si ritiene validamente approvata quando ottiene la maggioranza assoluta dei votanti salvo per quelle materie ed in quei casi in cui sia prescritta un maggioranza qualificata.
2. In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata.
3. Non si computano fra i votanti, per determinare la maggioranza assoluta di cui al comma, coloro che si astengono.
4. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
 - b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui espresso:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;
 - c) per i provvedimenti composti da varie parti, commi od articoli, quando almeno un quinto dei consiglieri assegnati ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;
 - d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
5. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
6. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
 - a) per i regolamenti il Presidente invita i consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate in forma scritta. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;
 - b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli capitoli. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato della relazione revisionale e programmatica e del bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla giunta con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali variazioni.
7. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

Art. 66
VOTAZIONE IN FORMA PALESE

1. L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese.
2. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano o per alzata e seduta o per dichiarazione verbale. Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa verrà effettuata.

3. Il presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari. Invita infine i consiglieri ad esprimere eventuali posizioni di astensione.
4. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del segretario capo e degli scrutatori il Presidente ne proclama il risultato.
5. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purchè immediatamente dopo la sua effettuazione.
6. I consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

Art. 67

VOTAZIONE SEGRETA

1. Il Consiglio comunale procede all'espressione del voto mediante votazione segreta per quelle deliberazioni che implicino apprezzamenti o valutazioni circa qualità o capacità di determinate persone, con esclusione dei casi in cui la legge o lo statuto prevedono espressamente la votazione palese.
2. In particolare è necessaria la votazione segreta nei seguenti casi:
 - a) per la nomina e la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune o della Provincia ovvero da essi dipendenti o controllati;
 - b) per le altre nomine di competenza del Consiglio Comunale;
3. La votazione a scrutinio segreto può avere luogo per mezzo di schede o con procedimento elettronico.
4. Nel caso in cui un Consigliere comunale per ragioni fisiche comprovate in via documentale o di tutta evidenza (previo accertamento del Presidente del Consiglio Comunale), si trovi nella impossibilità di esercitare il voto in maniera segreta lo stesso può delegare un altro Consigliere di sua fiducia a trascrivere il suo voto nella scheda. Ciò in analogia al generale principio espresso dal T.U. 16.05.1960 n. 570 in materia di accesso al voto segreto di elettori fisicamente impediti e comunque nel pieno rispetto del diritto alla segretezza ed autonomia del voto e della piena volontà del Consigliere comunale medesimo. Nel sistema di votazione per schede segrete:
 - a) se si tratta di approvare o respingere una proposta, il voto sarà dato scrivendo "sì" oppure "no" sulla scheda;
 - b) se si tratta di nominare persone, il voto sarà dato scrivendo sulla scheda il cognome, o in caso di omonimia o di dubbio, anche il nome di coloro a favore di quali si intende votare. E' consentito distribuire ai consiglieri schede precedentemente preparate con i nomi dei vari candidati, nel qual caso il Presidente spiegherà preliminarmente come si intendono votati i diversi candidati;
 - c) chi intende astenersi consegna scheda bianca; chi non consegna alcuna scheda viene considerato presente e non votante, pur concorrendo alla formazione del numero legale;
 - d) le schede, debitamente piegate, vengono poste in un'urna; il loro spoglio è fatto dagli scrutatori con l'assistenza del segretario comunale;
 - e) le schede bianche, quelle nulle e quelle non leggibili concorrono alla formazione del numero dei votanti;
 - f) subito dopo la proclamazione del risultato le schede, a cura del segretario, vengono distrutte.
5. La votazione per mezzo di schede avviene con appello nominale. Gli scrutatori effettuano successivamente lo spoglio delle schede.

6. Quando occorrono specifici requisiti il Consiglio Comunale prima di procedere alla nomina si pronuncia con votazione palese anche sul possesso dei requisiti da parte dei candidati.

Art. 68

VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei consiglieri.
2. Il Segretario capo effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del segretario stesso.
3. Il voto espresso da ciascun Consigliere nella votazione per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 69

COMPUTO DEI VOTI

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.
5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al consiglio solo in una adunanza successiva.
6. Nel verbale viene indicato il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 70

DELIBERAZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti il Consiglio.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata. Espresa in forma palese.

Art. 71

SCRUTATORI

1. Gli scrutatori, nominati tra i consiglieri all'inizio della seduta consiliare in numero di tre, assistono il presidente nelle votazioni e nello scrutinio.

TITOLO VI NOMINE – DESIGNAZIONI

CAPO I NOMINE E DESIGNAZIONI

Art. 72 COMPETENZA CONSILIARE

1. il Consiglio Comunale provvede alla nomina dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge.

Art. 73 REQUISITI E PROCEDURA DI NOMINA

1. La nomina dei rappresentanti consiliari di cui all'articolo precedente negli organi degli enti, aziende ed istituzioni deve avvenire tra persone in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) i requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale;
 - b) una particolare competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso aziende, pubbliche o private o per uffici pubblici ricoperti per almeno una legislatura o essere conoscitori esperti della realtà locale per gli aspetti sociali, economici, culturali.
2. Il Sindaco rende noto:
 - ai capigruppo consiliari;
 - ai presidenti della consulta di frazione;
 - agli istituti di partecipazione popolare previsti dallo statuto;l'elenco degli enti, aziende, ed istituzioni nei quali il Consiglio Comunale deve eleggere i propri rappresentanti.
3. Del suddetto elenco viene data la massima diffusione alla cittadinanza nelle forme idonee, affinché chiunque possa avanzare proposte e candidature.
4. Entro il termine perentorio di 15 giorni da tale comunicazione i soggetti indicati nel comma precedente possono far pervenire al Sindaco le proposte di candidatura, alle quali si aggiungono quelle congiuntamente espresse dal Sindaco stesso e dalla Giunta. Ciascun soggetto esprime una sola candidatura per ogni persona da nominare o designare.
5. Le proposte di candidatura devono contenere le seguenti indicazioni, necessarie per valutare l'effettivo possesso dei requisiti di cui al comma 1:
 - incarico per il quale viene avanzata la proposta;
 - dati anagrafici completi e residenza del candidato;
 - titolo di studio;
 - curriculum professionale corredato da eventuale documentazione ritenuta pertinente allo specifico incarico;
 - ogni altro elemento utile a dimostrare il possesso di requisiti richiesti.

Le suddette proposte di candidatura devono contenere le seguenti dichiarazioni o attestazioni sottoscritte dall'interessato:

- a) la dichiarazione di disponibilità all'accettazione dell'incarico, sottoscritta dal candidato;
 - b) l'attestazione dell'assenza di motivi di incompatibilità con la stessa;
6. La presente disciplina non trova applicazione nei confronti dei consiglieri comunali.

7. Scaduto il termine per la presentazione della candidatura la conferenza dei capigruppo esamina la documentazione relativa alle candidature ed esprime parere circa la loro regolarità sostanziale e la sussistenza dei requisiti generali dei candidati rispetto all'incarico per il quale gli stessi vengono proposti a li invia al Consiglio Comunale per gli atti di competenza.
8. Il Sindaco provvede alla pubblicazione, nelle forme più idonee, dell'elenco degli eletti.
9. Coloro che sono stati nominati dal Sindaco presso enti, aziende ed istituzioni, sono tenuti, nell'espletamento del proprio mandato, a conformarsi agli indirizzi espressi dal Consiglio stesso nei settori di competenza degli enti, aziende, società, istituzioni ed organizzazioni nelle quali sono stati chiamati ad operare.
10. Quando ne sia fatta richiesta e comunque ogni anno, entro il 31 gennaio, coloro che sono stati nominati o designati dal Comune sono tenuti ad inviare al Sindaco una relazione sull'attività svolta, che viene comunicata alla Giunta ed ai capigruppo consiliari e depositata dal segretario capo agli atti della seduta del Consiglio Comunale al cui ordine del giorno il Sindaco, ove ne ravvisi la necessità, iscrive l'argomento per consentirne la discussione.

Art. 74

DIMISSIONI, REVOCA E SOSTITUZIONE

1. Nel caso in cui la persona nominata cessi dall'incarico per dimissioni o per qualunque altra causa, il Consiglio Comunale provvede alla sostituzione, secondo le modalità stabilite dal precedente articolo.
2. Nel formulare le proposte di nomina il Consiglio può tenere conto delle candidature a suo tempo proposte per lo stesso incarico e sulle quali la commissione si espresse favorevolmente.

TITOLO VII

PROCEDURE PARTICOLARI

Art. 75

PROCEDIMENTI RELATIVI AGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

1. I regolamenti comunali recanti norme sulle petizioni, istanze e proposte, quelli sul referendum e sulle altre forme di consultazione popolare disciplinano anche le procedure entro il Consiglio Comunale se diverse da quelle previste dal presente regolamento.

Art. 76

PROCEDIMENTI RELATIVI AI RAPPORTI CON LE FRAZIONI E CON IL DIFENSORE CIVICO

1. I regolamenti comunali sulle frazioni e sul difensore civico disciplinano le procedure entro il Consiglio Comunale da un lato e frazione e difensore civico dall'altro.

Art. 77

PROCEDIMENTI RELATIVI AI RAPPORTI CON ENTI E ORGANIZZAZIONI DIPENDENTI DAL COMUNE O A CUI IL COMUNE PARTECIPA

1. Gli atti e i documenti relativi ad enti ed organizzazioni dipendenti dal Comune o a cui il Comune partecipa, vengono discussi e deliberati secondo le norme particolari contenute nei regolamenti specifici che li riguardano e, in mancanza, nel presente regolamento.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 78
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento è pubblicato all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua esecutività, ai sensi dell'art. 46 della legge 8.6.1990, n. 142.
2. Il presente regolamento sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni, anteriori all'adozione dello statuto, disciplinanti il funzionamento del Consiglio Comunale ed ogni altra norma regolamentare incompatibile con presente regolamento.

Art. 79
PUBBLICITA'

1. Copia del presente regolamento viene distribuita ai consiglieri, agli assessori non facenti parte del Consiglio Comunale ed a quanti altri eventualmente indicati in apposita ordinanza sindacale.